

(N. 1483)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1951

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982, e 21 novembre 1950, n. 983, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, dell'esercizio finanziario 1950-51.

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone al vostro esame riguarda la convalida dei decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982 e 21 novembre 1950, n. 983, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1950-51, pel complessivo importo di lire 52.320.000, ripartito come segue:

a) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 NOVEMBRE 1950, N. 982:

al Ministero degli affari esteri:

per provvedere al pagamento della quota dovuta dal Governo italiano per le spese relative al « Movimento Europeo » (mil. 20), nonchè alle spese per la Conferenza sociale dello stesso Movimento (mil. 10) L. 30.000.000

b) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 NOVEMBRE 1950, N. 983:

al Ministero del tesoro:

per le spese di funzionamento dei sottoindicati servizi istituiti successivamente alla definizione del progetto di bilancio per l'esercizio 1950-51:

1. Coordinamento degli Enti economici dipendenti o sovvenzionati dallo Stato	L. 6.000.000	
(di cui mil. 2 per oneri di personale e mil. 4 per i servizi).		
2. Coordinamento degli investimenti e della massima occupazione	6.000.000	
(di cui mil. 2 per oneri di personale e mil. 4 per i servizi).		
3. Studi relativi al riordinamento dei servizi amministrativi ed alla riforma burocratica	7.320.000	
(di cui mil. 6,3 per oneri di personale e mil. 1 per i servizi).		
		L. 19.320.000

al Ministro degli affari esteri:

per la corresponsione delle indennità di trasferimento agli insegnanti destinati a prestare servizio in scuole all'estero, riaperte in base ad accordi culturali di recente conclusi con alcuni Stati

L. 3.000.000	
	L. 22.320.000
TOTALE	L. 52.320.000

La convalidazione dei decreti in parola è richiesta dal disposto dell'articolo 42, ultimo comma, della vigente legge di contabilità generale dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982 e 21 novembre 1950, n. 983 concernenti la prelevazione di rispettive lire 30 milioni e lire 22 milioni e 320 mila dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1950-51.

ALLEGATO.

Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1950, n. 982, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 19 dicembre 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 602;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di lire 30.000.000, che si inseriscono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione medesimo.

Capitolo n. 515-bis (di nuova istituzione). — Somma occorrente per provvedere al pagamento della quota di spese dovuta dal Governo italiano al « Movimento Europeo »	L. 20.000.000
Capitolo n. 515-ter (di nuova istituzione). — Spese per la Conferenza sociale del « Movimento Europeo »	10.000.000
	L. 30.000.000
	L. 30.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1950.

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 983, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 19 dicembre 1950.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'articolo 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 28 luglio 1950, n. 684 e 10 agosto 1950, n. 602;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di revisione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1950-51, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

DECRETA:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1950-51, è autorizzata la prelevazione di lire 22.320.000 che si inseriscono ai sotto indicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per il detto esercizio finanziario:

MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo n. 533-bis (di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per gli studi relativi al riordinamento dei servizi amministrativi e la riforma burocratica »). — Premio giornaliero di presenza al personale (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	L. 600.000
Capitolo n. 533-ter (di nuova istituzione). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	2.300.000
Capitolo n. 533-IV (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondere al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)	1.400.000
Capitolo n. 533-V (di nuova istituzione). — Gettoni di presenza ai componenti di Commissioni	1.500.000
Capitolo n. 533-VI (di nuova istituzione). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto	500.000

Capitolo n. 533-VII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per acquisto di pubblicazioni e giornali	L.	300.000
Capitolo n. 533-VIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese casuali		720.000
Capitolo n. 533-IX (<i>di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per i servizi relativi al coordinamento degli Enti economici dipendenti o sovvenzionati dallo Stato »</i>). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		600.000
Capitolo n. 533-X (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		600.000
Capitolo n. 533-XI (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto		840.000
Capitolo n. 533-XII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per indagini, rilevazioni e studi di carattere economico		1.800.000
Capitolo n. 533-XIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Acquisto di pubblicazioni e giornali)		360.000
Capitolo n. 533-XIV (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese casuali		1.800.000
Capitolo n. 533-XV (<i>di nuova istituzione sotto la nuova sottorubrica « Spese per i servizi relativi al coordinamento degli investimenti e alla massima occupazione »</i>). — Compensi per lavoro straordinario al personale (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		600.000
Capitolo n. 533-XVI (<i>di nuova istituzione</i>). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale in relazione a particolari esigenze di servizio (art. 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19)		600.000
Capitolo n. 533-XVII (<i>di nuova istituzione</i>). — Indennità di missione e rimborso spese di trasporto		840.000
Capitolo n. 533-XVIII (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese per indagini, rilevazioni e studi di carattere economico		1.800.000
Capitolo n. 533-XIX (<i>di nuova istituzione</i>). — Acquisto di pubblicazioni e giornali		360.000
Capitolo n. 533-XX (<i>di nuova istituzione</i>). — Spese casuali		1.800.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI:		
Capitolo n. 76. — Indennità di trasferimento, ecc.	L.	3.000.000
TOTALE		L. 22.320.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 novembre 1950.

EINAUDI

DE GASPERI - PELLA.

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI.